



Raiffeisen OnLine S.c.a.r.l.

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
per i dipendenti trasferiti dal Raiffeisenverband Südtirol GEn.m.b.H. alla ROL S.r.l.							
19/04/2000 ¹	31/12/2006	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
per i restanti dipendenti della ROL S.r.l. (CCNL Terziario distribuzione servizi)							
19/04/2000 ¹	31/12/2004	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
per i dipendenti trasferiti dal Raiffeisenverband Südtirol GEn.m.b.H. alla ROL S.r.l.							
01/01/2007	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
per i restanti dipendenti della ROL S.r.l. (CCNL Terziario distribuzione servizi)							
01/01/2007	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Per i dipendenti della ROL trasferita si applica il CCNL 20/02/ 1997 per i quadri, gli impiegati e gli ausiliari delle banche di

credito cooperativo casse rurali ed artigiane.

Ai fini del computo del TFR la retribuzione comprende le seguenti voci retributive, con esclusione di quanto altro corrisposto:

- stipendio o salario;
- benefici economici;
- scatti d'anzianità;
- indennità di scala mobile (maturata dall'1.6.82; per quella maturata dall'1.2.77 al 31.5.82, dispone art. 5 della cit. legge del 1982);
- assegno di carica;
- assegno di preposto;
- prestazioni in natura (se continuative);
- assegni ad personam (mensili; anche annuali se continuativi);
- integrazione assegni familiari (ove residui);
- indennità di rischio;
- indennità trasporto valori;
- indennità di turno;
- indennità per lavoro in locali sotterranei;
- 13a mensilità;
- 14a mensilità;
- premio di rendimento.

Ai fini di cui sopra vanno computate, anche, le differenze di retribuzione spettanti per svolgimento temporaneo di mansioni superiori o per sostituzione temporanea di cassieri e preposti.

Chiarimenti a verbale. Voci previste dal presente contratto che restano escluse dal computo, sono: compensi per lavoro festivo e per lavoro notturno, diarie e relative integrazioni, indennità sostitutiva di permessi retribuiti per festività soppresse, indennità sostitutiva di ferie non godute, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento per festività coincidenti con domeniche, indennizzo per reperibilità, premio per gli incrementi di produttività. Restano comunque esclusi, dal computo, premi assicurativi e contributi di previdenza a carico del datore di lavoro in adempimento di obblighi contrattuali o per autonome decisioni aziendali.

Per i restanti dipendenti si applica il CCNL 03/11/1994 Commercio.

Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art.69, Seconda Parte;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

CONTRATTO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI RAIFFEISEN – ONLINE ROL

Indice:

.././....

28/05/1999

.././....

Accordo aziendale Raiffeisen -Online

Per quanto concerne le quote destinate a Laborfonds per i dipendenti trasferiti dal RAiffeisenverband Südtirol GEn.m.b.H. alla ROL si precisa quanto segue:

Il "Raiffeisenverband Südtirol GEn.m.b.H." applica il contratto collettivo nazionale per gli impiegati e quadri delle Casse Rurali. Le quote previste per il TFR vengono versate nella misura del 2% oppure 100% per i neoassunti senza periodi assicurativi ante 28/04/1993.

quindi le quote per i dipendenti della ROL trasferita sarebbero:

carico dipendente: 2%

carico ditta: 2%

quota TFR: 2%

Per i restanti dipendenti viene applicato il CCNL COMMERCIO (0.55% + 0.55% + 50% TFR)

.././....

Accordo sindacale

Tra

la Federazione Cooperative Raiffeisen Soc. Coop. a r.l.

la Raiffeisen Online S.r.l.

e

le Organizzazioni sindacali aziendali della Federazione Cooperative Raiffeisen Soc. Coop. a r.l.

il Sindacato autonomo bancari FABI

(...)

I seguenti collaboratori della Federazione Cooperative Raiffeisen vengono trasferiti alla ROL S.r.l. con effetto dal 01.06.1999: (...)

Pertanto resta in essere con la ROL S.r.l. il rapporto di lavoro stabilito con la Federazione Cooperative Raiffeisen, ed i suddetti collaboratori conservano, alle condizioni di seguito indicate, tutti i diritti derivanti da tale rapporto di lavoro.

(...)

Dato che i collaboratori della ROL S.r.l. rientrano nell'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale del settore terziario per la distribuzione e per il settore dei servizi, i contraenti provvedono ad esaminare a tempo debito l'applicazione del contratto ai sensi dell'art. 2070 c.c. e dell'accordo di base del 28.02.1998, nonché ad applicare il contratto collettivo corrispondente all'attività effettivamente svolta.

L'applicazione di un altro contratto collettivo si basa di volta in volta su di un accordo aziendale interno.

(...)

Ai collaboratori trasferiti viene offerta la possibilità di aderire al Fondo pensione complementare regionale o ad un altro fondo pensione integrativa, purché ciò sia consentito dallo statuto dei fondi stessi. In questo caso le relative quote spettanti al datore di lavoro vengono assunte dalla ROL S.r.l. nella misura del 2 per cento, e quindi da essa versate ai sensi dei decreti legge n. 124/93 e n. 335/95. Le formalità di adesione, di riscossione e di pagamento avvengono secondo lo statuto ed il regolamento interno del Fondo pensione complementare regionale, ovvero secondo le convenzioni ancora da definire con il Centro regionale di servizio. Con la firma del presente accordo,

ai collaboratori interessati viene consegnato un modulo di preiscrizione al Fondo pensione complementare regionale.

Nota di protocollo:

In considerazione dell'attuale sviluppo del quadro giuridico in materia di pensioni integrative, i contraenti concorderanno in un'apposita trattativa la misura e l'adeguamento della quota spettante al datore di lavoro, non appena saranno stati creati i necessari presupposti di legge.
